



**CITTÀ DI MONTESARCHIO**

*Provincia di Benevento*

**REGOLAMENTO DI ACCESSO E UTILIZZO  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO  
"A. ALLEGRETTO"**

*(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 09.11.2023)*

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 .....Oggetto e finalità
- Art. 2 .....Definizioni
- Art. 3 .....Definizione di attività di interesse pubblico
- Art. 4 .....Quadro delle competenze
- Art. 5 .....Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 6 .....Competenze della Giunta Comunale
- Art. 7 .....Competenze dei Responsabili dei Servizi

### TITOLO II - CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

- Art. 8. .... Gestione diretta dell'impianto sportivo
- Art. 9 .....Contabilità e rendiconto
- Art. 10 .....Revoca dell'autorizzazione

### TITOLO III - CRITERI GENERALI PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

- Art. 11 .....Autorizzazioni all'uso dell'impianto sportivo
- Art. 12 .....Autorizzazioni per uso continuativo
- Art. 13 .....Autorizzazioni per uso temporaneo
- Art. 14 .....Autorizzazioni per manifestazioni sportive
- Art. 15 ..... Autorizzazioni per manifestazioni non sportive
- Art. 16 .....Norme generali per l'uso e il funzionamento dell'impianto sportivo
- Art. 17..... Uso di materiali ed attrezzature
- Art. 18 .....Responsabilità dei soggetti utilizzatori
- Art. 19 .....Rinuncia
- Art. 20 .....Sospensione delle attività da parte del Comune
- Art. 21.....Revoca dell'autorizzazione in uso
- Art. 22.....Agibilità dell'impianto

### TITOLO IV - GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 23 .....Determinazione delle tariffe
- Art. 24 .....Modalità di pagamento
- Art. 25 .....Riduzioni previste per l'uso dell'impianto

### TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

- Art. 26 .....Rinvii
- Art. 27.....Norme transitorie

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di accesso e utilizzo dell'impianto sportivo di proprietà comunale "A. Allegretto".

Detto impianto è destinato ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso dell'impianto è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività nonché a promuovere la Città di Montesarchio quale località turistica.

2. La gestione dell'impianto sportivo è improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, a criteri di efficacia e trasparenza, ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

### ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per **spazio sportivo**, luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini attrezzato per la pratica amatoriale o ludico-motoria di una o più attività sportive;
- per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per **manifestazione sportiva**, evento sportivo svolto a qualsivoglia livello, caratterizzato dalla presenza di pubblico, pagante o meno;
- per **manifestazione non sportiva**, evento non sportivo, caratterizzato dalla presenza di pubblico, pagante o meno;
- per **forme di gestione**, le modalità con le quali l'Amministrazione provvede alla gestione degli impianti sportivi;
- per **concessione in uso**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento di un'attività sportiva o di una manifestazione sportiva;
- per **corrispettivo**, l'importo che l'Amministrazione corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto;
- per **tariffa**, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione o al Gestore per l'utilizzo dell'impianto.

### ART. 3– DEFINIZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. E' da considerare interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti
- l'attività sportiva per le scuole
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani
- l'attività ricreativa, amatoriale e sociale per la cittadinanza
- attività di intrattenimento
- manifestazioni sportive e di intrattenimento

### ART. 4 – QUADRO DELLE COMPETENZE

1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale
- la Giunta Comunale
- il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo
- il Responsabile del servizio Patrimonio

### ART. 5 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini, al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive
- l'individuazione delle modalità di gestione degli impianti sportivi comunali
- l'approvazione degli schemi generali dei contratti di gestione degli impianti sportivi

#### **ART. 6 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. Spetta alla Giunta comunale la definizione:

- a) dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi per l'utilizzo degli impianti sportivi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- b) dei criteri per la scelta del gestore concessionario degli impianti stessi;
- c) la determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
- d) del calendario degli eventi di rilievo, sia sportivi che di intrattenimento, da svolgersi negli impianti sportivi comunali.

#### **ART. 7 – COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SETTORE E DEI SERVIZI**

1. Spetta ai Responsabili di Settore e dei Servizi:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica, alle attività di base ed agli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale
- il rilascio delle concessioni o autorizzazioni in uso degli impianti sportivi
- l'esercizio di ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

### **TITOLO II CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE**

#### **ART.8 - GESTIONE DIRETTA DELL' IMPIANTO SPORTIVO**

1. La gestione dell' impianto sportivo comunale in forma diretta è effettuata dal Comune attraverso gli Uffici competenti. Il Comune fornisce l'impianto completo delle attrezzature necessarie, e ne cura la custodia, il funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. L'uso dell'impianto sportivo è consentito secondo le norme di cui al Titolo III "Criteri generali per l'uso degli impianti sportivi".

**In caso di malfunzionamenti o disservizi prolungati che impediscano l'utilizzo dell'impianto, il Comune s'impegna a rideterminare gli importi dovuti o compensare diversamente le ore non fruite.**

**3. Il Comune può concedere, a richiesta degli Enti o associazioni sportive che utilizzano gli impianti con convenzione annuale, l'installazione di cartelloni pubblicitari mobili, da posizionare in maniera sicura e facilmente rimovibili, salva l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di Canone Unico Patrimoniale. Ove possibile si potranno realizzare appositi spazi opportunamente delimitati al fine del posizionamento di cartelloni pubblicitari, oggetto della convenzione.**

4. La gestione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- riserve di spazi e tempi per la fruibilità dell' impianto da parte delle associazioni sportive con sede nel territorio comunale e delle scuole
- criteri per la determinazione delle tariffe d'uso

5. Il responsabile del settore competente definisce i criteri con cui concedere l'uso dell' impianto sportivo, tenendo conto delle seguenti priorità:

- società che svolgono attività giovanile (scuole calcio, attività formative, ecc)
- società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo
- la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto
- la durata dell'autorizzazione, che può essere continuativa o temporanea.

#### **ART. 9- CONTABILITA' E RENDICONTO**

1. Al termine del primo anno di gestione dovrà presentarsi il rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.

2. Eventuale differenza fra il costo della gestione e le entrate potranno autorizzare la Giunta Comunale ad apportare, per l'anno successivo, le dovute variazioni delle tariffe in aumento o in diminuzione.

3. Con cadenza annuale dovrà altresì essere presentata una relazione dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

#### **ART. 10 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione all'uso dell'impianto sportivo è revocata dal Responsabile del Settore competente nel caso in cui:

- La conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- L'utilizzatore non effettui regolarmente il pagamento del corrispettivo dell'utilizzo alle scadenze determinate e/o delle utenze.
- Si verificano eventi o disservizi tali da non garantire il rispetto minimo delle condizioni di sicurezza secondo il piano appositamente predisposto.

### **TITOLO III**

#### **CRITERI GENERALI PER L'USO DELL' IMPIANTO SPORTIVO**

#### **ART. 11 – AUTORIZZAZIONE ALL' USO**

1. L'impianto sportivo è concesso in uso a Società e Associazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Scuole di ogni ordine e grado, Gruppi Sportivi Amatoriali e ad altri soggetti che intendano utilizzare l'impianto sportivo comunale per le attività definite all'art. 3.

2. L'uso dell' impianto sportivo comunale è autorizzato mediante provvedimento del responsabile del settore Tecnico Manutentivo – Patrimonio previo pagamento delle tariffe previste per l'uso dell'impianto medesimo. L'autorizzazione all'uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive per le quali la stessa viene rilasciata.

3. Le autorizzazioni rilasciate possono essere:

**a) continuative**

**b) temporanee**

**c) per manifestazioni sportive**

**d) per manifestazioni non sportive**

4. Sono continuative le autorizzazioni che si riferiscono ad attività che abbiano svolgimento per un periodo corrispondente all'anno scolastico, o durante l'intera stagione sportiva ed agonistica, e che abbiano, di norma, inizio entro il 15 settembre. **Esse hanno validità dal mese di luglio dell'anno in cui sono rilasciate fino al mese di giugno dell'anno successivo.**

5. Sono temporanee le autorizzazioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata comunque inferiore alla stagione sportiva ed agonistica o all'anno scolastico o che non hanno carattere di continuità.

6. Le autorizzazioni per manifestazioni sportive sono rilasciate per eventi sportivi con presenza di pubblico pagante o meno.

7. Le autorizzazioni per manifestazioni non sportive sono rilasciate per eventi con presenza di pubblico pagante o meno.

8. La programmazione delle autorizzazioni ad uso continuativo diventa prioritaria rispetto alle autorizzazioni temporanee, fatte salve eventuali manifestazioni di particolare rilievo inserite nel calendario degli eventi con deliberazione della Giunta comunale. In tal caso si procede alla sospensione delle attività come disciplinata all'art. 24.

#### **ART. 12 – AUTORIZZAZIONI PER USO CONTINUATIVO**

1. Le richieste di autorizzazione per attività continuativa devono essere presentate entro il 31 luglio di ciascun anno indicando il calendario degli allenamenti, delle attività e delle gare.

2. Nell'istanza devono essere espressamente indicati il periodo di utilizzo, il numero degli utilizzatori, l'attività sportiva che si intende svolgere e il numero di ore settimanali.

All'istanza presentata da parte delle Associazioni vanno allegati, se non già presenti agli atti del Comune, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti e, se in possesso, dell'affiliazione al CONI.

3. Le istanze pervenute oltre la scadenza suindicata saranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario di utilizzo ed accolte in quanto compatibili con esso.

4. Ai fini della assegnazione dell'impianto saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- Società e Associazioni Sportive con sede a Montesarchio, affiliate al CONI, e che partecipano a campionati e competizioni regolari indetti dalle rispettive Federazioni;
- Società e Associazioni Sportive con sede a Montesarchio, affiliate al CONI, che svolgono attività ricreative e sportive con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- Società che abbiano al loro interno associati singoli o squadre con affiliazioni a Federazioni Sport per diversamente abili;
- Aggregazioni spontanee di cittadini residenti che vogliono praticare attività motorie e sportive;
- Altri Soggetti anche con sede fuori dal territorio di Montesarchio che abbiano associati o partecipanti alla loro attività residenti nel Comune di Montesarchio.

**5.** Tenuto conto degli indirizzi generali sopra indicati la ripartizione degli spazi e dei tempi per l'attività sportiva è effettuata dall'Ufficio Tecnico Manutentivo e Patrimonio in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta comunale.

**6.** I piani di assegnazione dovranno garantire una ripartizione omogenea tra gli utenti del periodo, dei giorni e delle ore di utilizzo. Al fine di evitare sovrapposizioni o il mancato rispetto delle esigenze dei singoli utenti che utilizzano il medesimo impianto, questi possono concordare preventivamente tra loro le richieste degli spazi. Qualora, tuttavia, le richieste di concessione siano in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili, le assegnazioni potranno non sempre rispettare rigidamente le indicazioni dei richiedenti. Esse sono, in tal caso, effettuate in base alle disponibilità ed in relazione ai criteri di priorità sopra stabiliti.

**7.** I richiedenti possono usufruire dell'impianto solo negli orari stabiliti dall'autorizzazione. Nel caso di particolari necessità possono essere autorizzate eventuali variazioni di orario compatibilmente con le autorizzazioni già rilasciate.

**8.** A conclusione dell'esame delle richieste, e comunque entro il 30 giugno, viene predisposto il calendario annuale riportante la ripartizione delle assegnazioni in uso dell'impianto sportivo.

L'ufficio Patrimonio comunica quindi l'importo della tariffa dell'anno in corso da versare anticipatamente al rilascio dell'atto di autorizzazione ovvero in più rate di cui una, pari ad almeno il 40 %, anticipatamente al rilascio dell'autorizzazione e le altre entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo e, comunque, non oltre il termine finale di utilizzazione dell'impianto.

**9.** Il rilascio dell'autorizzazione avverrà successivamente al pagamento dell'importo dovuto o della prima rata se concessa la rateizzazione.

#### **ART. 13 - CONCESSIONI PER USO TEMPORANEO**

**1.** Le richieste di autorizzazione per uso temporaneo dell'impianto devono essere presentate generalmente almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività ed iniziative stesse e comunque non prima di 6 mesi dalla data prevista per l'inizio delle attività stesse.

L'ufficio tuttavia potrà accogliere istanze pervenute almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività ed iniziative stesse, in tal caso non sarà prevista la rinuncia con rimborso del canone di utilizzo.

**2.** Nell'istanza devono essere indicati: il giorno e l'orario di utilizzo, il numero degli utilizzatori e l'attività sportiva che si intende svolgere.

**3.** Le istanze vengono accolte secondo la disponibilità dell'impianto, tenuto conto del calendario annuale e fatto salvo lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di particolare rilievo inseriti nel calendario delle manifestazioni con deliberazione della Giunta comunale.

**4.** Ai fini della assegnazione dell'impianto saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- Società, Associazioni Sportive, gruppi di atleti e singoli atleti che partecipano a campionati e/o competizioni a livello internazionale e nazionale;
- Società e Associazioni Sportive affiliate al CONI o ad altri Enti di Promozione
- Associazioni sportive, aggregazioni spontanee di cittadini residenti nel Comune di Montesarchio;
- altri Soggetti anche con sede fuori dal territorio di Montesarchio che abbiano interesse a svolgere attività sportiva nel Comune di Montesarchio.

**5.** Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della tariffa determinata relativa all'uso dell'impianto richiesto.

#### **ART. 14 - CONCESSIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

1. Il CONI, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le Società, le Associazioni Sportive, le Scuole di ogni ordine e grado, i Gruppi Sportivi Amatoriali e gli altri soggetti che intendano utilizzare l'impianto per manifestazione sportiva, sia ad ingresso libero che a pagamento, devono presentare apposita istanza al Comune almeno 40 giorni prima della data della manifestazione e comunque non prima di 6 mesi dalla data prevista per l'inizio della manifestazione.
2. Gli organizzatori sono tenuti ad acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza e a esibirle a richiesta degli organi di controllo.
3. Spetterà inoltre agli organizzatori provvedere al servizio antincendio con la presenza di personale idoneo e, in caso di manifestazioni che prevedono una presenza di pubblico superiore alle 2.000 persone, a richiedere e ad assumere gli oneri del servizio di vigilanza antincendio.
4. Tutti gli oneri, le spese ed i tributi di qualunque natura connessi allo svolgimento della manifestazione (a titolo di esempio: imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, etc.) saranno a totale carico del richiedente, così come tutti gli utili derivanti dalla manifestazione saranno a suo esclusivo vantaggio. Il richiedente svolgerà le manifestazioni a proprio rischio sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile per danni a cose o persone e penale, conseguente all'utilizzo della struttura e allo svolgimento della manifestazione.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della tariffa determinata relativa all'uso dell'impianto richiesto.

#### **ART. 15 - CONCESSIONE PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE**

1. L'impianto sportivo può essere concesso in uso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, sia ad ingresso libero che a pagamento, compatibilmente con l'attività sportiva programmata e con la tipologia dell'impianto, previo inserimento dell'evento nel calendario delle manifestazioni mediante deliberazione della Giunta Comunale.
2. La domanda per ottenere l'uso dell'impianto sportivo per manifestazioni pubbliche dovrà pervenire al Comune almeno 40 giorni prima della data della manifestazione, per la quale si chiede la struttura, e comunque non prima di 6 mesi dalla data prevista per l'inizio della manifestazione.
3. Gli organizzatori sono tenuti ad acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti e a provvedere a tutti i servizi e oneri previsti dall'art. 14.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della tariffa determinata relativa all'uso dell'impianto richiesto.

#### **ART. 16 - NORME GENERALI PER L'USO E IL FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO SPORTIVO**

1. Gli orari di utilizzo dell'impianto sportivo devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'accesso all'impianto sportivo, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici e dirigente-accompagnatore, nonché ai parenti degli atleti minorenni dietro autorizzazione della società avente diritto, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare, salvo, in caso di gare ufficiali, concordare con la società la presenza dei suddetti funzionari al fine di comunicarla agli organi federali che regolamentano lo svolgimento dell'evento.
3. Il titolare dell'autorizzazione o altro responsabile da questi individuato deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato.
4. Per assicurare un corretto e ordinato uso dell'impianto concesso è tassativamente vietato:
  - sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
  - utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori.
5. Al custode compete il controllo e la verifica delle autorizzazioni per l'uso dell'impianto. Nello svolgimento delle sue mansioni, il custode si limiterà in ogni caso a riportare al responsabile designato dall'utilizzatore eventuali osservazioni o contestazioni. Il custode, inoltre, è tenuto a verificare l'integrità degli spogliatoi soltanto dopo che siano stati liberati dagli utilizzatori e non durante l'utilizzo per rispetto della privacy.
6. Al fine di consentire al custode di effettuare correttamente le operazioni di pulizia e sanificazione degli spogliatoi tra un utilizzo e l'altro, sono inderogabilmente previsti 30 minuti di intervallo a partire dal momento in cui l'utilizzatore lascia lo spogliatoio. Si precisa che

ciascun utilizzatore avrà a sua disposizione un massimo di 30 minuti per usufruire degli spogliatoi, a partire dalla fine dell'attività in campo.

7. Il campo di calcio potrà essere utilizzato per la realizzazione di manifestazioni sportive e non sportive, previo inserimento delle stesse nel calendario delle manifestazioni mediante deliberazione della Giunta Comunale.

8. E' fatto divieto assoluto di attraversare la pista di atletica leggera e il campo di calcio con mezzi pesanti, motorizzati o meno, ad eccezione dei mezzi di soccorso sanitario.

9. I soggetti autorizzati possono utilizzare liberamente tutti gli spazi e le attrezzature di proprietà del Comune che compongono l'impianto sportivo potendo usufruire negli orari previsti anche i locali per riunioni tecniche, cure mediche, e qualsiasi altra attività utile all'attività sociale dei propri tesserati, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza degli utilizzatori. In tal caso provvedono direttamente, a propria cura e spese, alla pulizia e al riordino dei locali.

#### **ART. 17 - USO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE**

1. E' fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei propri attrezzi, indumenti e altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate al termine dell'attività sportiva. Previa autorizzazione potranno essere lasciate nei locali dell'impianto, sempre che non creino disagi alle attività, le attrezzature difficilmente trasportabili.

2. L'attrezzatura minuta di proprietà delle Associazioni potrà essere custodita in appositi spazi, eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

3. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

4. Il personale addetto all'impianto non può fornire agli utenti attrezzature o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività se non autorizzate.

5. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo, ed eventuali danni od anomalie rilevabili.

6. Gli utenti dell'impianto sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi.

#### **ART. 18 - RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI UTILIZZATORI**

1. Gli enti, società, associazioni e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi dell'impianto loro concessi in uso, e sono tenuti alla rifusione dei danni arrecati. I medesimi soggetti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati all'impianto da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

2. Gli stessi si assumono l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamenti.

3. Si richiama inoltre l'art. 51 della Legge Finanziaria 289/2002 relativo all'obbligatorietà dell'assicurazione degli sportivi.

4. Il soggetto autorizzato è tenuto a farsi carico degli obblighi in materia di sicurezza così come disciplinato dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.

#### **ART. 19 - RINUNCIA**

1. La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere presentata per iscritto e con un anticipo di almeno 30 giorni nel caso di autorizzazioni a carattere continuativo.

Nel caso di utilizzo temporaneo la rinuncia alla prenotazione dell'impianto deve essere presentata per iscritto e con un anticipo di almeno 3 giorni prima della data di inizio dell'attività, in tal caso sarà previsto un rimborso pari al 50% della quota versata.

2. In caso di mancata comunicazione della rinuncia nei termini di cui al comma 1 del presente articolo l'utente non avrà diritto al rimborso della tariffa versata.

3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive in lista d'attesa ed in ordine di presentazione cronologica delle domande.

#### **ART. 20 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DA PARTE DEL COMUNE**

1. Le autorizzazioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione dell'impianto.

Nei casi sopradescritti l'Amministrazione comunale provvede tempestivamente a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

2. La sospensione è inoltre prevista quando, per cause di forza maggiore, l'impianto non sia agibile a seguito di parere dei Responsabili dei Settori competenti.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune ai soggetti autorizzati.

#### **ART. 21 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'Ufficio Tecnico Manutentivo e Patrimonio ha la facoltà di revocare l'autorizzazione in uso dell'impianto sportivo nel caso di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento - disciplinare, e in particolare in caso di mancato rispetto delle norme generali di cui all'art 16.
2. Nel caso in cui venga disposta la revoca resta fermo l'obbligo del soggetto autorizzato al pagamento delle somme dovute e al risarcimento di eventuali danni.
3. Per le sospensioni previste unilateralmente dal Comune lo stesso può concordare con le società autorizzate eventuali giorni di recupero o eventuale scorporo a saldo.

#### **ART. 22 - AGIBILITA' DELL'IMPIANTO**

1. L'uso dell'impianto, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza in materia di pubblico Spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione dovranno controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti e hanno la responsabilità civile e penale sulla manifestazione.
2. Qualsiasi allestimento temporaneo degli immobili o del campo da gioco effettuato al fine di consentire la realizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo che comporti una modifica temporanea dell'agibilità stessa dovrà essere autorizzata dal competente ufficio comunale; tutti gli oneri connessi alla modifica dell'agibilità sono a carico del richiedente.

### **TITOLO V GESTIONE FINANZIARIA**

#### **ART. 23 - DETERMINAZIONE TARIFFE**

1. Per l'uso dell'impianto sportivo comunale è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe possono essere:
  - orarie (ad es. per gli allenamenti);
  - a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
  - in abbonamento;
  - a percentuale sugli incassi connessi all'uso dell'impianto (ad es. per manifestazioni o gare di rilievo con pubblico pagante).
3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto, alla tipologie di utilizzo e del soggetto utilizzatore.

#### **ART. 24 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato al Comune con le modalità indicate nell'atto di autorizzazione.
2. A garanzia del corretto uso dell'impianto sportivo il Comune può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.
3. Nell'impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

#### **ART. 25 – RIDUZIONI PREVISTE PER L'USO DELL' IMPIANTO**

1. L'utilizzo dell'impianto per manifestazioni sportive e non sportive di notevole rilevanza e/o a scopo sociale, per lo svolgimento di attività non calcistiche, con accesso gratuito del pubblico verrà determinato dalla Giunta comunale che potrà stabilire la concessione a titolo agevolato dell'impianto con l'applicazione della riduzione massima del 50% sul normale canone d'uso.
2. Con provvedimento della Giunta comunale o, in caso di urgenza, del Sindaco o dell'Assessore delegato è altresì consentito l'uso occasionale gratuito dell'impianto sportivo, a titolo di ospitalità, in favore di atleti di rappresentative e/o Federazioni nazionali o internazionali, qualora la presenza degli stessi produca un positivo ritorno di immagine ed abbia effetti di promozione turistica per la Città di Montesarchio.
3. Con provvedimento della Giunta comunale o, in caso di urgenza, del Sindaco o dell'Assessore delegato è consentito l'uso gratuito dell'impianto sportivo in favore delle scuole di ogni ordine e grado per lo svolgimento in orario extrascolastico di attività di

particolare rilevanza, per eventi di interesse pubblico e per l'uso occasionale o temporaneo (non superiore a quindici giorni) di singoli atleti o gruppi sportivi non costituiti in associazioni.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 26 - RINVII**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

### **ART. 27 - NORME TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento-disciplinare entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.